SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° febbraio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 gennaio 2003, n. **9.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 14 gennaio 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 14 gennaio 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 171.359 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ICELAND ON CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Iceland (hereinafter referred to as "the contracting Parties") desirous to strengthen the friendly relations between the two countries, and to promote mutual understanding and knowledge through more advanced cultural relations, have agreed as follows:

Article 1

The aim of this Agreement is to promote and carry out activities aimed at strengthening cultural, scientific and technological cooperation between the two countries.

Article 2

The contracting Parties shall promote cooperation in the field of education, inter alia through a possible exchange of experts. The contracting Parties shall foster cooperation among their respective academic institutions through the exchange of professors and researchers, and through common scientific research projects on subjects of mutual interest.

Subject to mutual agreement and within their financial means, both contracting Parties shall promote the activities of institutions and associations with a view to strengthening their cultural relations and encouraging the teaching of the language and culture of the other country.

In this respect, each contracting Party may send to the territory of the other contracting Party exhibitions illustrating the artistic and cultural heritage of its own country. The contracting Parties shall promote exchange of cultural programs between their respective national radio and television corporations.

The contracting Parties shall also promote cooperation between archives, museums and libraries, through an exchange of information, documentation and experts in the protection, conservation and restoration of cultural assets and in the publishing fields by encouraging, in particular, translations, book exhibitions, and the publication of essays and novels of the other country.

The contracting Parties shall facilitate and promote cooperation in order to prevent any illicit import, export and transfer of cultural assets and they shall agree upon the relevant appropriate measures.

Article 3

The contracting Parties shall offer, on a reciprocal basis, scholarships to students and graduates of the other country in order to carry out studies and research at graduate and post-graduate level, or at similar institutions such as academies and conservatories in the fields of humanities, science and fine arts.

Article 4

The contracting Parties shall promote cooperation in the fields of music, dance, visual arts, theatre and cinematography through the exchange of artists and the participation in festivals or other significant events.

Article 5

The contracting Parties shall promote the development of the scientific and technological cooperation between their two countries scientific institutions and organizations, both public and private, in sectors of common interest.

Article 6

The contracting Parties shall encourage the exchange of information and experience in the fields of sport and youth activities.

Article 7

The practical arrangements and financial conditions related to the activities carried out under this Agreement shall be decided in each case on the basis of negotiations between the contracting Parties.

Article 8

This Agreement shall enter into force sixty days after the date of the last written notification by which the contracting Parties have communicated officially to each other the fulfilment of their respective internal procedures for the entry into force of this Agreement.

Article 9
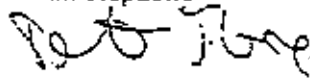
The period of validity of this Agreement is unlimited.

Each contracting Party may terminate this Agreement at any time through diplomatic channels. The termination shall come into force six months after the other contracting Party has been notified. It shall not affect the carrying out of the programmes under way agreed upon during the period of validity of this Agreement, unless both contracting Parties auree otherwise.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Rome on 24.2. 1999 In two originals each one in the Italian, Icelandic and English languages, all texts being equally authoritative. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Republic of Iceland

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ISLANDA DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda (qui di seguito denominati "le Parti contraenti"), desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso relazioni culturali più avanzate, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Lo scopo di questo Accordo è promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra i due Paesi.

Articolo 2

Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica anche attraverso l'eventuale scambio di esperti. Esse promuoveranno la cooperazione fra le rispettive istituzioni accademiche attraverso eventuali scambi di docenti e ricercatori e progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.

Esse promuoveranno altresì - previo mutuo consenso e nell'ambito dei propri mezzi finanziari - le attività di istituzioni, enti e associazioni al fine di rafforzare le relazioni culturali fra i due Paesi e di promuovere in ciascun Paese la diffusione della lingua e cultura dell'altro. Al riguardo ciascuna Parte contraente potrà inviare mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale del proprio Paese nel territorio dell'altra Parte contraente. Le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di programmi culturali fra i rispettivi organismi radio-televisivi.

Le Parti contraenti promuoveranno inoltre la cooperazione fra archivi, musei, biblioteche, attraverso lo scambio di informazioni, documentazione ed esperti nei settori della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali, e nel campo dell'editoria incoraggiando, in particolare, la traduzione, la pubblicazione di saggi e romanzi dell'altro Paese e le mostre di libri

Le Parti contraenti faciliteranno e promuoveranno la collaborazione per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali e concorderanno le opportune misure a tal fine.

Articolo 3

Le Parti contraenti offriranno, su base di reciprocità, borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario o in istituzioni quali accademie e conservatori nel settore delle discipline umanistiche, delle arti e delle scienze.

Articolo 4

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione nei settori della musica, della danza, delle arti figurative, del teatro, e della cinematografia attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival ed altri eventi importanti.

Articolo 5

Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse.

Articolo 6

Le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e delle attività giovanili.

Articolo 7

Le condizioni di carattere tecnico e finanziario per le attività previste dal presente Accordo verranno definite in ogni caso sulle base di negoziati fra le Parti contraenti.

Articolo 8

Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti abbiano comunicato l'un l'altra l'adempimento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 9

Il presente Accordo avrà durata illimitata.

Ognuna delle Parti contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia entrerà in vigore sei mesi dopo che verrà notificata all'altra Parte contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che entrambe le Parti contraenti decidano diversamente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati a ciò dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 14.1. 1999, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, islandese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo inglese

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Islandese

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1308):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro *ad interim* degli affari esteri (BERLUSCONI) il 4 aprile 2002.

Assegnato alla commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 5 giugno 2002, con pareri delle commissioni, 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, e 10ª.

Esaminato dalla commissione 3ª, in sede referente, il 19 giugno 2002 e 2 luglio 2002.

Relazione presentata il 17 luglio 2002 (atto n. 1308/A - relatore sen. Provera).

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3081):

Assegnato alla commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3 settembre 2002 con pareri delle commissioni, I, V, e VII.

Esaminato dalla commissione III, in sede referente, il 17 settembre 2002 e il 26 novembre 2002.

Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19 dicembre 2002.

03G0021

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 dicembre 2002.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 5 dicembre 2002, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
007761	Orzo distico	Varenne	Cebeco Zaden B.V.	**Cebeco Zaden B.V., S.I.S. Società Italiana Sementi**
002549	Mais	Acate	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006080	Mais	Acros	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004463	Mais	Actor SC 751	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
001363	Mais	Acturus	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002253	Mais	Ain	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005526	Mais	Alabama	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002565	Mais	Albegna	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006701	Mais	Aller	Monsanto SAS	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002561	Mais	Altdek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002483	Mais	Amga	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003112	Mais	Androdek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005168	Mais	Aramis	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005141	Mais	Argens	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
002595	Mais	Argentino	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004041	Mais	Argodek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005140	Mais	Arkansas	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002897	Mais	Arlett	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006823	Mais	Asmar	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002877	Mais	Aterno	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002947	Mais	Audrey	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004044	Mais	Ausdek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006286	Mais	Aveto	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006010	Mais	Ballan	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003019	Mais	Bani	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003028	Mais	Barima	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003029	Mais	Beldek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004459	Mais	Bennet	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004114	Mais	Betor	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
001426	Mais	Blancor W DK703W	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006287	Mais	Brenno	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004461	Mais	Bromor	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003008	Mais	Brendek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
006618	Mais	Caledon	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005169	Mais	Camel	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
001445	Mais	Carassin (Wx)	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
007568	Mais	Cemo	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005677	Mais	Chesnut	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006830	Mais	Chisone	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006822	Mais	Ciad	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006607	Mais	Cigno	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005988	Mais	Commas	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006707	Mais	Conca	Monsanto SAS	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006616	Mais	Corona	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006007	Mais	Cotos	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006009	Mais	Currus	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004616	Mais	Dalva	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
001493	Mais	Demar – DK524	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005588	Mais	Demos	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
001495	Mais	Derek – DK562	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004040	Mais	Diadek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004464	Mais	Dickens	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006816	Mais	DK353	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
005993	Mais	DK355	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005992	Mais	DK405	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006002	Mais	DK431	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005991	Mais	DK440	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006817	Mais	DK507	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005990	Mais	DK525	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005995	Mais	DK537	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005167	Mais	DK555	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006001	Mais	DK560WX	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006818	Mais	DK567	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005593	Mais	DK583A	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006000	Mais	DK585	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005592	Mais	DK595	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004628	Mais	DK602	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005999	Mais	DK617	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005589	Mais	DK633A	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005997	Mais	DK647	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004620	Mais	DK653	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004624	Mais	DK663	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
007434	Mais	DKC5434	Monsanto Italiana S.p.A. e Dekalb Genetics Corporation	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
006700	Mais	DKC4883	Monsanto SAS	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
007458	Mais	DKC6011	Asgrow Seed Company e Monsanto Italiana S.p.A	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
007729	Mais	DKC6515	Asgrow Seed Company e Monsanto Italiana S.p.A	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
007443	Mais	DKC6610	Monsanto Italiana S.p.A. e Dekalb Genetics Corporation	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
007437	Mais	DKC6810	Monsanto Italiana S.p.A. e Dekalb Genetics Corporation	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006003	Mais	Dromos	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004458	Mais	Elker	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002182	Mais	Elm (Wx)	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002998	Mais	Elvo	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
001531	Mais	Executive	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
001539	Mais	Fedro	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005591	Mais	Festos	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005989	Mais	Geral	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004113	Mais	Glorior	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004037	Mais	Gramdek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002884	Mais	Handyl	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002200	Mais	Hickory (Wx)	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003395	Mais	Hokey	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005994	Mais	Hurra	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
001593	Mais	Illinois – DK698	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
005586	Mais	Kos	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002970	Mais	Landek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004038	Mais	Leodek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005987	Mais	Lindos	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004117	Mais	Lixor	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
001636	Mais	Logos – DK636	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005522	Mais	Loira	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002568	Mais	Lordek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003503	Mais	Maja	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002163	Mais	Maple (Wx)	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004457	Mais	Metauro	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004112	Mais	Miror	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004454	Mais	Missouri	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004627	Mais	Mitos	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005486	Mais	Miwok	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003111	Mais	Mondek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003105	Mais	Mosa	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
001687	Mais	Nelson	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
001693	Mais	Nicialus (Wx)	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
001697	Mais	Nitor (w)	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
003392	Mais	Nordek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004449	Mais	Orange	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
007447	Mais	Pacal	Monsanto Italiana S.p.A. e Dekalb Genetics Corporation	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
001719	Mais	Paolo – DK711	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002982	Mais	Pardek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
001731	Mais	Plenus	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002083	Mais	Primo	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002983	Mais	Reddek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003109	Mais	Roldek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005489	Mais	Rosador	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004045	Mais	Rosdek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003508	Mais	Rugby	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006704	Mais	RX393	Monsanto SAS	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006706	Mais	RX508	Monsanto SAS	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006702	Mais	RX634	Monsanto SAS	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006615	Mais	RX826	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004115	Mais	Safror	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003396	Mais	Sail	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005170	Mais	Santos	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004462	Mais	Sberry	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
002876	Mais	Seedy	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005136	Mais	Senegal	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003018	Mais	Senna	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
001795	Mais	Serse	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005584	Mais	Setos	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002991	Mais	Sharon	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002596	Mais	Sindek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004456	Mais	Silogold	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002851	Mais	Skip	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003339	Mais	Sky	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002597	Mais	Soldek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002980	Mais	Stardek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005485	Mais	Stellor	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003397	Mais	Surf	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003390	Mais	Taidek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004233	Mais	Tamigi	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002930	Mais	Tarim	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005518	Mais	Tigri	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005587	Mais	Tinos	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
001843	Mais	Tirso	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
007459	Mais	Tonachi	Asgrow Seed Company e Monsanto Italiana S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004046	Mais	Turbodek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004852	Mais	Valonia	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004116	Mais	Vendor	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002170	Mais	Well	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002893	Mais	Yellow	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005187	Mais	Yurok	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003145	Mais	Zeadek	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005590	Mais	Zeus	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005488	Mais	Zuni	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004597	Soia	Akira	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
007091	Soia	Bengala	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004598	Soia	Denny	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
007089	Soia	Fukui	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003298	Soia	Fuxian	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
007088	Soia	Ito	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005810	Soia	Macao	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003307	Soia	Marilyn	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005304	Soia	Midori	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
003297	Soia	Miki	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003666	Soia	Mila	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004143	Soia	Okkaido	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005305	Soia	Osaka	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006170	Soia	Pechino	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003299	Soia	Sanchi	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003300	Soia	Sapporo	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002206	Soia	Susy	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004600	Soia	Taira	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003302	Soia	Taiwan	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004599	Soia	Tokyo	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003682	Soia	Tosa	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004142	Soia	Toya	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003301	Soia	Yangtze	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005809	Soia	Yoda	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
007078	Soia	Zen	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
007176	Girasole	Barolo	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005309	Girasole	Forte	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
003416	Girasole	Lory	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.a.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
007175	Girasole	Majus	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003417	Girasole	Molly	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.a.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006190	Girasole	Poggio	Asgrow France S.A.- Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005311	Girasole	Tosco	Asgrow France S.A.- Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006193	Girasole	Trident	Asgrow France S.A.- Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
006167	Soia	CX230	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003654	Soia	Dekabel	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004023	Soia	Dekabest	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003655	Soia	Dekabig	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005063	Soia	Dekafast	Dekalb Genetics Corporation - Dekalb Italia S.p.A. – Dekalb Aqrgentina S.A. – Sockalb -	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004148	Soia	Dekalba	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005817	Soia	Dekamoon	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003653	Soia	Dekana	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004614	Soia	Dekasoi	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
005818	Soia	Dekastar	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004613	Soia	Ramada	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
007022	Sorgo	Carggo	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002533	Sorgo	DK34	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
003053	Sorgo	Kablanc-X331	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002904	Sorgo	Kalbo-X116	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004371	Sorgo	Kalbrill	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
007023	Sorgo	Kinggo	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003054	Sorgo	Sonora-X332	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004362	Sorgo	Alicante	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
001142	Sorgo	Beefbuilder	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
001124	Sorgo	Dorado E	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
001148	Sorgo	Grazer N	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
004361	Sorgo	Nevegal	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003048	Sorgo	Ramada	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002101	Sorgo	Rubino	Asgrow Seed Company	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
001157	Ibridi di Sorgo X Erba Sudanese	Sudax SX 17	Dekalb Genetics Corporation e Dekalb Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
000463	Erba medica	Selene	Asgrow Seed Company e Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
003948	Erba medica	Vega	Asgrow Italia S.p.A.	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002730	Colza	Fulgol	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**
002729	Colza	Prestol	Cargill Genetique Europe SNC	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.**

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A00904

DECRETO 20 gennaio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con decreto 4 ottobre 1999 è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 ottobre 2002;

Considerato che il comitato D.O.P. Terra d'Otranto, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 644/98 del 20 marzo 1998, già prorogata con decreto 19 settembre 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 12 febbraio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente, l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A00841

DECRETO 20 gennaio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con decreto 4 ottobre 1999 è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 ottobre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo numero 64339;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreto 19 settembre 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 12 febbraio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A00842

DECRETO 20 gennaio 2003.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Ente nazionale risi», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 31 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 7 febbraio 2000, con il quale l'organismo di controllo «Ente nazionale risi», con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 7 febbraio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera produzioni vegetali sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le produzioni vegetali a indicazione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 31 gennaio 2000 per la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che la regione Veneto, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Ente nazionale risi», con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, con decreto 31 gennaio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 febbraio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 31 gennaio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A00843

DECRETO 20 gennaio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto i decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 15 ottobre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare con decreto 18 marzo 1999 è stata prorogata è stata prorogata fino al 26 febbraio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-

Nocerino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61366;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 18 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 15 ottobre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 febbraio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 marzo 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A00844

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 dicembre 2002.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

le direttive ministeriali emanate con circolari n. 30/1981 del 20 marzo 1981 e successive variazioni intervenute e n. 33/1996 del 7 marzo 1996 in materia di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza nomina di liquidatore di società cooperative;

il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 (art. 2);

l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste del comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 26 settembre 2002;

la nota n. 1.470.234 del 21 ottobre 2002 della Direzione generale degli enti cooperativi;

Si decreta:

Le società cooperative di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975;

1) piccola società cooperativa sociale «Il Parallelo», con sede in Parabita (Lecce), via Zara n. 17, costituita con atto a rogito del notaio Roberto Vinci - Parabita, in data 30 novembre 1999 - repertorio n. 7688 - tribunale di Lecce - registro società n. 12271 - posizione BUSC n. 3708/290682;

2) piccola società cooperativa di produzione e lavoro «D'Aurio '97», con sede in Lecce, via D'Aurio n. 58, costituita con atto a rogito del notaio Antonio Novelli di Lecce in data 30 gennaio 1998 - repertorio n. 31745 - tribunale di Lecce - registro società n. 23067/98 - posizione BUSC n. 3528/287821.

Avverso il presente decreto dirigenziale è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale degli enti cooperativi - Divisione IV - Roma.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

alla prefettura di Lecce;

all'ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA di Lecce;

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Lecce, 16 dicembre 2002

Il dirigente: D'ORIA

03A00743

DECRETO 20 dicembre 2002.

Revoca del decreto 28 gennaio 2002 relativo allo scioglimento della cooperativa «Ortensia», in Casaluce.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale del revisore dell'UNCI del 29 gennaio 2001 che ha proposto lo scioglimento d'ufficio della cooperativa «Ortensia», con sede in Casaluce per l'irreperibilità del presidente e il mancato deposito dei bilanci;

Visto il decreto dirigenziale n. 152 del 28 gennaio 2002 con il quale la società cooperativa edilizia «Ortensia», con sede in Casaluce, è stata sciolta senza nomina di commissario liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 legge n. 59/1992;

Vista l'istanza pervenuta dal presidente della società cooperativa eletto in data 11 novembre 2001 nella quale, si dichiara che la mancata revisione nei confronti dell'ente da parte dell'UNCI è dipesa dal decesso del presidente avvenuto in data 18 gennaio 2001 e cioè alcuni giorni prima fissati per la revisione;

Considerato che la cooperativa «Ortensia», da documentazione acquisita agli atti, rientra in un piano di assegnazione di area PEEP da parte del comune di Casaluce e che ha partecipato ad un bando di concorso per la concessione di contributi agevolati in conto capitale da parte della regione Campania e risulta approvata la graduatoria provvisoria delle operative edilizie ammesse a contributo;

Considerato che la cooperativa «Ortensia» risulta inserita nella graduatoria provvisoria suindicata;

Accertato che l'assemblea dei soci della cooperativa «Ortensia» ha approvato i bilanci relativi agli esercizi 1998 - 1999 - 2000 - 2001 rispettivamente in data 30 aprile 1999, 30 aprile 2000; 30 aprile 2001 e 30 aprile 2002;

Ritenuti e nel caso in esame sussistono i presupposti per l'accoglimento della sopracitata istanza;

Revoca

il decreto dirigenziale n. 152 del 28 gennaio 2002 nella parte concernente lo scioglimento senza nomina di liquidatore della cooperativa «Ortensia», con sede in Casaluce costituita con rogito Maffia in data 7 luglio 1982, registro società n. 1985/82, B.U.S.C. n. 2747/193702.

Caserta, 20 dicembre 2002

Il direttore provinciale: RUGGIERO

03A00728

DECRETO 20 dicembre 2002.

Scioglimento di dodici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative apresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le coopertive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agrigole e forestali, con nota n. 84453 del 27 novembre 2002;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle attivita produttive, con nota n. 771797 del 14 novembre 2002;

Decreta

le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) coop. «Ferrandella», con sede in Villa Literno costituita per rogito Golia in data 10 dicembre 1987, registro società n. 7712/88, BUSC n. 3677/231690;

2) coop. «Bianco Natale», con sede in Casal di Principe costituita per rogito Gioacchino Conte in data 14 gennaio 1966, registro società n. 7/66, BUSC n. 468/96189;

3) coop. «Solidarietà e lavoro», con sede in Gallo Matese costituita per rogito Michele Conti in data 6 dicembre 1985, registro società n. 5288/86, BUSC n. 3269/216871;

4) coop. «Agrindustria del Sud», con sede in S. Cipriano D'aversa costituita per rogito Caporaso in data 29 aprile 1978, registro società n. 231/78, BUSC n. 1922/162330;

5) coop. «Raccoglitori», con sede in Aversa costituita per rogito Ennio De Rosa in data 21 marzo 1994, registo società n. 15507/94, BUSC n. 4643/268074;

6) coop. «Lietercarni», con sede in Villa Literno costituita per rogito Pelosi in data 16 settembre 1994, registro società n. 16323, BUSC n. 4703/270310;

7) coop. «Euro Edil 93», con sede in Casaluce costituita per rogito La Porta in data 18 gennaio 1993, registro società n. 14048/1993, BUSC n. 4466/262212;

8) coop. «La Principina», con sede in Casal di Principe costituita per rogito Musto in data 9 gennaio 1979, registro società n. 125/79, BUSC n. 2072/165728;

9) coop. «Angela», con sede in San Marcellino costituita per rogito La Porta in data 10 febbraio 1995, registro società n. 16402/95, BUSC n. 4712/270701;

10) coop. «Agrozootecnica Sud», con sede in Caserta costituita per rogito Funiciello in data 17 maggio 1986, registro società n. 5685/86, BUSC n. 3375/221300;

11) coop. «La Stella», con sede in Casapesenna costituita per rogito Conte Guglielno in data 12 aprile 1955, registro società n. 28, BUSC n. 53/50872;

12) coop. «Griter», con sede in Villa Literno costituita per rogito Matano in data 16 dicembre 1991, registro società n. 12753/92, BUSC n. 4331/258413.

Caserta, 20 dicembre 2002

Il direttore provinciale: RUGGIERO

03A00729

DECRETO 13 gennaio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Edilizia La Previdenza a r.l.», in Bergamo.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 12 giugno 1958 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Edilizia La Previdenza a r.l.», con sede in Bergamo, è stata sciolta ed il sig. Sacchi Sergio è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, in quanto non ultimata la procedura liquidatoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Il dott. Valter Rinaldi nato a Bergamo il 26 luglio 1967, con studio sito in Barzana (Bergamo), via Sorte n. 29, è nominato liquidatore della società cooperativa «Edilizia La Previdenza a r.l.», con sede in Bergamo, costituita in data 7 dicembre 1949, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il numero 60989 di repertorio economico amministrativo (BUSC n. 678/27947), già posta in liquidazione dal 12 giugno 1958, in sostituzione del sig. Sacchi Sergio.

Bergamo, 13 gennaio 2003

Il dirigente reggente: DI NUNNO

03A00744

DECRETO 13 gennaio 2003.

Sostituzione di due membri in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; concernente l'istituzione della commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto del direttore dell'U.P.L.M.O. (ora D.P.L.) n. 512 in data 8 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto della direzione provinciale del lavoro n. 4 del 20 aprile 1999 di ricostituzione della suddetta commissione;

Visto il decreto della direzione provinciale del lavoro n. 3 del 6 novembre 2002 di nomina del sig. Moretti Franco quale membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del sindacato U.I.L., prot. n. 550 del 10 gennaio 2003 con la quale sono nominati in seno alla commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro quale membro effettivo il sig. Cammertoni Gianfranco e quale membro supplente il sig. Moretti Franco in sostituzione rispettivamente del sig. Moretti Franco e della sig.ra Bisello Giuseppina;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta

le nomine di due membri in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Macerata in rappresentanza del sindacato U.I.L. di Macerata, nelle persone di seguito elencate:

sig. Cammertoni Gianfranco, nato a Treia il 24 novembre 1940 e ivi residente in C. da SS. Crocifisso n. 66, quale membro effettivo in sostituzione del sig. Moretti Franco;

sig. Moretti Franco, nato a Macerata il 25 ottobre 1937 e ivi residente in via Barilatti n. 11, quale membro supplente in sostituzione della sig.ra Bisello Giuseppina.

Macerata, 13 gennaio 2003

Il direttore provinciale: BUCOSSI

03A00745

DECRETO 13 gennaio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Consorzio Orobico coop. di abitazione a r.l.», in Almè.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 21 luglio 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Consorzio Orobico coop. di abitazione a r.l.», con sede in Almè (Bergamo), è stata sciolta ed il sig. Cavinato Stefano è stato nominato liquidatore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto dirigenziale DPL-SPL n. 1 del 15 aprile 2002 con il quale veniva nominato commissario liquidatore la dott.ssa Miriam Asperti in sostituzione del sig. Cavinato Stefano;

Vista la nota pervenuta in data 27 dicembre 2002, prot. n. 12833, con la quale la dott.ssa Miriam Aspetti ha rinunciato all'incarico;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Valter Rinaldi nato a Bergamo il 26 luglio 1967, con studio sito in Barzana (Bergamo), via Sorte n. 29, è nominato liquidatore della società cooperativa «Consorzio Orobico coop. di abitazione a r.l.», con sede in Almè (Bergamo), costituita in data 8 aprile 1982 per rogito del notaio dott. G. B. Anselmo, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il numero 200792 di repertorio economico-amministrativo (BUSC n. 1600/1911998), già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 21 luglio 1997, in sostituzione della dott.ssa Miriam Asperti.

Bergamo, 13 gennaio 2003

Il dirigente reggente: DI NUNNO

03A00746

DECRETO 13 gennaio 2003.

Sostituzione dei liquidatori della «Società cooperativa Eurovilla società cooperativa a responsabilità limitata», in Villanova del Ghebbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2 con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengo impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il verbale d'assemblea straordinaria dell'11 gennaio 1984 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la «Società cooperativa Eurovilla società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in 45020 Villanova del Ghebbo (Rovigo), è stata sciolta ed i signori Costa Giovanni, Renesto Giovanni e Rizi Renzo, ne sono stati nominati liquidatori;

Visto il verbale in data 3 aprile 2001 ed il successivo accertamento del 19 febbraio 2002, con i quali l'ispettore ha fatto presente che la liquidazione si trovava nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 26 settembre 2002;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione dei succitati liquidatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, così

Decreta:

Il dott. Gabriele Meloncelli, Piazza Libertà n. 31, 45035 Castelmassa (Rovigo), è nominato liquidatore della «Società cooperativa Eurovilla società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in 45020 Villanova del Ghebbo (Rovigo), costituita per rogito notaio dott. Luigi Ponzetti in 12 febbraio 1966, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dall'11 gennaio 1984, in sostituzione dei signori Costa Giovanni, Renesto Giovanni e Rizzi Renzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Rovigo, 13 gennaio 2003

p. *Il direttore provinciale:* DRAGO

03A00730

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 dicembre 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1977, per complessivi € 2.042.800,00.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato M.I.U.R.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 4 giugno 2002 ed in particolare il progetto S628-P per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Considerato che si è reso necessario un supplemento istruttorio da parte dell'istituto convenzionato;

Acquisito in data 15 novembre 2002 il suddetto supplemento istruttorio;

Vista la disponibilità del cap. 8932;

Considerato che per il progetto proposto per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: VIBAC S.P.A. - Ticineto (Alessandria) (classificata grande impresa).

Progetto: S628-P.

Titolo del progetto: studio e sviluppo di un nuovo processo di metallizzazione avanzato, finalizzato alla realizzazione di film in polipropilene con elevate proprietà barriera.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 5.014.100,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 5.014.100,00;

in zona phasing out: € 0,00;

Entità delle spese ammissibili: € 5.014.100,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 3.169.700,00 per ricerca industriale e

€ 1.844.400,00 per sviluppo precompetitivo.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 2.042.800,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 680.933,33.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 40,80%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 40,74%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 15 maggio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 15 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 2.042.800,00 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 8932,P.G.02 esercizio 2002, resti 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A00747

DECRETO 11 dicembre 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1977, per complessivi € 3.598.568,53.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato M.I.U.R.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 10 settembre 2002 ed in particolare per i progetti S056-P/F e S628-P per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Considerato che si sono resi necessari per i suddetti progetti supplementari istruttori da parte degli istituti convenzionati;

Acquisiti in data 26 novembre 2002 i supplementi istruttori per entrambi i progetti;

Vista la disponibilità del capitolo 8932;

Considerato che tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: ANSALDO RICERCHE S.R.L. - SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE - Genova (classificata grande impresa).

Progetto: S268-P.

Titolo del progetto: trasmissione elettrica per bus ecologici.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 5.097.429,59 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*: € 0,00;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*: € 5.097.429,59;

in zona obiettivo 2 e 5 b: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili; € 5.097.429,59.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.311.800,52 per ricerca industriale e

€ 3.785.629,07 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 2.797.400,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 932.466,67.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 51,43%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 54,88%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 30 mesi a partire dal 1º settembre 2001;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 9 agosto 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata all'attestazione del socio unico Iritech S.p.a. di essere totalmente detenuto dalla Finmeccanica S.p.a. e di garantire il necessario apporto finanziario alla Ansaldo Ricerche S.p.a. per la regolare esecuzione del progetto.

Ditta: PASTIS - CNRSM S.C.P.A. - CENTRO NAZIONALE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DEI MATERIALI - IN SOLIDO CON POWERCO S.R.L. - Brindisi (classificata grande impresa).

Progetto: S056-P.

Titolo del progetto: sensori di pressione ad elevata risoluzione.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.078.878,46 di cui:

- in zona non eleggibile: € 0,00;
- in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*: € 1.078.878,46;
- in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;
- in zona obiettivo 2 e 5 b: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.078.878,46.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

- € 732.852,34 per ricerca industriale e
- € 346.026,12 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 723.700,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 361.850,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 61,98%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 67,09%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1º novembre 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 21 luglio 1998.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Progetto di formazione: S056-F.

Entità delle spese ammissibili: € 103.291,38.

Imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona in cui viene prevalentemente svolta l'attività di ricerca.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 77.468,53.

Percentuale d'intervento: 75%.

Durata del progetto: 6 mesi a partire dal 1º novembre 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 21 luglio 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 3.598.568,53, di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 8932 P.G.02, esercizio 2002, resti 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A00748

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova in data 24 dicembre 2002.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Padova nel giorno 24 dicembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che gli sportelli dell'ufficio nella giornata del 24 dicembre 2002, sono rimasti chiusi al pubblico dalle ore 10 alle ore 15 a causa di un'assemblea del personale. Il servizio all'utenza è stato garantito per il restante orario di sportello antimeridiano, cioè dalle ore 8 alle ore 10.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 20 gennaio 2003

Il direttore: MICELI

03A01049

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI BALANGERO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Balangero (Torino) ha adottato il 12 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Oggetto	Aliquote
Aliquota ordinaria	6,5‰
Abitazione principale	6‰
Locali destinati a varie attività, riconducibili ad enti non aventi scopo di lucro	5‰
Aree edificabili	6‰

Conferma della detrazione.

Oggetto	Aliquote
Aliquota ordinaria	=
Abitazione principale	€ 103,29 (L. 200.000)
Locali destinati a varie attività, riconducibili ad enti non aventi scopo di lucro	=
Aree edificabili	=

(Omissis).

03A00627

COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castelnuovo Nigra (Torino) ha adottato il 14 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di confermare, per le ragioni e motivazioni indicate nella premessa narrativa, per l'anno 2003, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille e con una detrazione di € 103,30 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;

2) di confermare al 6 per mille, per l'anno 2003, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per tutte le unità inimobiliari adibite ad uso diverso da abitazione principale.

(Omissis).

03A00628

COMUNE DI CORIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Corio (Torino) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di dare atto e confermare che le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 sono le seguenti:

aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

aliquota per abitazione principale (residenza anagrafica) e pertinenze: un fabbricato per cat. C/2 - C/6 - C/7: 5,75 per mille;

aliquota per le abitazioni date in locazione con contratto registrato, a persone che le utilizzano come abitazione principali: 5,75 per mille;

aliquota per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori-figli-fratelli/sorelle) che le occupano come abitazioni principali: 5,75 per mille;

aliquota per le abitazioni sfitte di anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari: 5,75 per mille.

Di determinare in € 104,00 l'importo della detrazione dell'imposta I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A00629

COMUNE DI FIDENZA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Fidenza (Parma) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di rideterminare per ogni effetto di legge il seguente modo di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dal 1° gennaio 2003:

1) determinazione dell'aliquota del 4,70 per mille del valore imponibile: per le unità immobiliari:

adibite a prima abitazione del possessore;

concesse dal possessore (anche parziario, per la propria quota) in uso gratuito per abitazione principale a parenti in linea retta o collaterali entro il terzo grado;

costituenti alloggi di proprietà dell'istituto autonomo per le case popolari (ora Azienda comunale per l'edilizia residenziale) o da esso comunque gestiti, assegnati in locazione semplice a soggetti aventi i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica e da essi utilizzati per abitazione principale;

possedute dalle società, cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate in uso ai propri soci e da questi utilizzate per abitazione principale;

comprese le pertinenze, a norma dell'art. 10 del regolamento di applicazione del tributo, quanto alle autorimesse ed ai posti macchina prescindendo dalla loro superficie (ma non più di una);

2) elevazione al 6,20 per mille del valore imponibile per qualunque altro immobile (edifici, aree fabbricabili, terreni agricoli);

3) elevazione all'8 per mille del valore imponibile dell'aliquota per le abitazioni non utilizzate, eccettuate quelle:

inabitabili, inagibili o comunque indisponibili, riconoscibili per tali secondo la legge ed il regolamento comunale;

considerate abitazioni principali o ad esse assimilate dal regolamento comunale e tenute a disposizione, anche se temporaneamente non occupate;

non occupate, per la durata massima di un anno dalla cessazione dell'ultima utilizzazione o dall'autorizzazione amministrativa all'uso o dal riacquisto della disponibilità, da chiunque possedute;

costruite per la locazione o la vendita da imprese aventi questo fine esclusivo o prevalente, per la durata massima di tre anni dall'autorizzazione amministrativa all'uso;

4) conferma dell'aliquota dell'imposta dell'1 per mille del valore imponibile:

per le unità immobiliari inagibili o inabitabili, oggetto di recupero edilizio;

per gli immobili di interesse artistico o architettonico, siti nel centro storico, oggetto di recupero edilizio;

per le autorimesse o i posti auto di nuova realizzazione; per sottotetti riutilizzati;

per tre anni dall'inizio dei lavori;

5) conferma dell'aliquota dell'imposta del 2 per mille del valore imponibile previstaa dall'art. 2.4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per le unità immobiliari locate a norma delle stesse disposizioni;

6) conferma in € 145,00 della detrazione dall'imposta annua dovuta per l'abitazione principale, quale è definita dal regolamento (non anche per quelle assimilate);

con le riduzioni del valore imponibile e dell'imposta disposte dalla legge e dal regolamento comunale adottato con deliberazione consiliare n. 78 del 28 dicembre 1998, esecutiva, modificato con deliberazione dello stesso organo n. 14 del 28 febbraio 2002, esecutiva.

(Omissis).

03A00630

COMUNE DI LAGUNDO (ALGUND)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Lagundo (Algund) (Bolzano) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza dall'anno 2003 come segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge:

aliquota d'imposta: 4 per mille;

2) di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 2003 come segue:

per tutte le abitazioni principali: € 600,00.

(Omissis).

03A00631

COMUNE DI PREMANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Premana (Lecco) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, anche per l'anno 2002, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

abitazioni principali e pertinenze, abitazioni locate e non, altri fabbricati, aree fabbricabili aliquota 6 per mille;

fabbricati ex-rurali siti fuori dal centro abitato aliquota 2 per mille.

2) di mantenere la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, in € 103,29, rapportate al periodo dell'anno in cui si potrae tale destinazione.

(Omissis).

03A00632

COMUNE DI REVELLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Revello (Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

... per l'anno 2003, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è stabilita al cinque per mille, con detrazione per abitazione principale di € 103,29 (L. 200.000).

(Omissis).

03A00633

COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di San Raffaele Cimena (Torino) ha adottato il 10 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare, per l'anno 2003, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 504/92 e s.m.i.

Di determinare, in € 103,29, la detrazione per l'unità immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta.

(Omissis).

03A00634

COMUNE DI SERRALUNGA D'ALBA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Serralunga D'Alba (Cuneo) ha adottato il 22 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare l'aliquota I.C.I. con effetto per l'anno 2003 nella misura del sei per mille rapportata al valore di tutti gli immobili calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 504/92 e s.m.i.

Di confermare, altresì, in € 103,29, la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

03A00635

COMUNE DI SPIAZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Spiazzo (Trento) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di fissare, *Omissis*, per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del cinque per mille.

2. Di fissare, per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2003, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del quattro per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale.

3. Di fissare, per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2003, la detrazione di € 207,00 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A00636

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501026/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77